



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA

Lucca, 27 febbraio 2023

decreto n. 8/2023

**OGGETTO: variazione tabellare conseguente alle modifiche apportate al codice di procedura civile dal decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022**

Il Presidente del Tribunale

### PREMESSO

che il decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022, le cui disposizioni entreranno in vigore il prossimo 28 febbraio 2023, ha introdotto - tra l'altro - il rito unico "per i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario" ex art. 473 bis c.p.c., ricomprendendovi sia i **procedimenti contenziosi di separazione e divorzio (art. 473 bis.47) sia quelli a domanda congiunta (art. 473 bis.51);**

che l'abolizione della fase cd. bifasica e, conseguentemente, dell'udienza presidenziale - luogo deputato alla conciliazione che svolgeva un importante ruolo deflattivo -, nonché le altri rilevanti modifiche apportate al rito della famiglia (fra le quali quelle relative alle modalità di trattazione dei procedimenti con allegazione di violenza domestica di cui agli artt. 473 bis.40 e ss. c.p.c., quelle relative all'adozione di provvedimenti urgenti e indifferibili, alla fissazione dell'udienza nei 15 giorni per quelli resi *inaudita altera parte* ex art. 473 bis.15, le modifiche relative al tentativo di conciliazione) determineranno un incontestabile aggravio di lavoro dei magistrati che, nell'attuale assetto tabellare, sono destinati alla trattazione della materia della famiglia (Collegio A);

che dalle modifiche normative in esame discende, altresì, che il presidente del Tribunale viene "privato" della trattazione delle udienze presidenziali di separazione e divorzio e della competenza sull'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti ai sensi dei previgenti artt. 708 c.p.c. e 4, co. 8, l. n. 898/70;

che, di conseguenza, si impone - nelle more dell'attuazione della riforma ordinamentale che istituirà il nuovo <Tribunale della famiglia> - una nuova ripartizione dei carichi di lavoro tra i magistrati della sezione civile, che tenga conto - da un lato - dell'inevitabile aumento

dei procedimenti contenziosi di separazione e divorzio, sino ad oggi pervenuti in numero contenuto ai giudici del Collegio A in ragione della significativa attività di filtro svolta dalla abolita udienza presidenziale, - dall'altro - della quota di lavoro che dovrà interessare la posizione del presidente del Tribunale;

che, tuttavia, con riferimento ai carichi di lavoro dei magistrati dell'intera sezione civile, una ponderata attività perequativa potrà essere compiutamente realizzata soltanto all'esito di un periodo di verifica dei procedimenti sopravvenuti nella materia *de qua* ed assegnati ai componenti del ridetto Collegio A;

che, invece, per quanto concerne il lavoro che compete al presidente del Tribunale, si può sin da ora prevedere - salvo aggiustamenti a seguito di verifica dei flussi - che il predetto sarà assegnatario, in aggiunta a quelli previsti tabellarmente, anche di tutti i procedimenti contenziosi di separazione e divorzio, di scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché di quelli di modifica delle relative condizioni a domanda congiunta *ex art. 473 bis.51 c.p.c.*;

#### RILEVATO

che il medesimo decreto legislativo n. 149 del 10 ottobre 2022 ha introdotto nuovi istituti di accelerazione e semplificazione della decisione, tra i quali vanno annoverati quelli previsti dagli **artt. 183 *ter* e 183 *quater* c.p.c.**; in particolare, l'art. 183 *ter* c.p.c. prevede che il giudice, ove i fatti costitutivi siano provati e le difese della controparte appaiono manifestamente infondate, può pronunciare ordinanza di accoglimento della domanda con ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c.; l'art. 184 *quater* c.p.c., invece, prevede che all'esito dell'udienza *ex art. 183 c.p.c.* il giudice, quando la domanda è manifestamente infondata ovvero mancante di determinati requisiti processuali, può pronunciarne il rigetto con ordinanza reclamabile innanzi al collegio ai sensi dell'art. 669 *terdecies* c.p.c.;

che in entrambi i casi menzionati l'accoglimento del reclamo determina la necessità che il giudizio prosegua davanti a un magistrato diverso da quello che ha emesso l'ordinanza reclamata;

che, pertanto, occorre introdurre criteri oggettivi e predeterminati ai fini della individuazione del giudice cui assegnare il procedimento in caso di accoglimento del gravame che vengono di seguito indicati:

- 1) la causa verrà riassegnata a un diverso magistrato facente parte dello stesso collegio del magistrato originariamente titolare (Collegio A o Collegio B), secondo il criterio dell'anzianità inversa, partendosi, cioè, dal magistrato con minore anzianità di ruolo a risalire;
- 2) che nel caso in cui tutti i magistrati del collegio di appartenenza dell'originario assegnatario siano incompatibili, impediti, astenuti o ricusati, il magistrato verrà individuato facendosi riferimento all'altro collegio, seguendosi gli stessi criteri dell'anzianità inversa di ruolo, a risalire dal meno anziano;

3) che, esauriti tutti i sopra esposti criteri, il procedimento verrà riassegnato al presidente di Sezione;

che, peraltro, appare opportuno specificare che al Collegio competente a decidere sui reclami avverso i provvedimenti emessi ai sensi delle disposizioni citate non partecipi il giudice monocratico che ha pronunciato il provvedimento;

#### CONSIDERATO

che, inoltre, il decreto legislativo n. 149/2022 ha modificato anche la materia delle **autorizzazioni di cui agli artt. 374, 320, co. 5, 397 c.c.** prevedendone l'attribuzione in via esclusiva giudice tutelare, al quale i relativi affari saranno assegnati mediante gli ordinari criteri tabellari;

che, infine, la riforma ha introdotto - con il nuovo art. 441 *bis* c.p.c. - un criterio di priorità nella trattazione delle controversie aventi ad oggetto **l'impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro**, prevedendo che siano trattate e decise in via prioritaria anche quando devono essere risolte questione relative alla qualificazione del rapporto;

che sebbene il principio enunciato rivesta carattere programmatico e non precettivo, appare opportuno, in ragione delle peculiari esigenze di celerità che connotano tali controversie, adottare un provvedimento formale con il quale si raccomanda ai giudici del lavoro di trattare e decidere in via prioritaria - rispetto alle altre pendenti sul ruolo - le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro anche quando devono essere risolte questione relative alla qualificazione del rapporto;

#### RITENUTO

che le soluzioni sopra individuate, rispetto alle quali vi è stata una preventiva interlocuzione con il presidente e con i magistrati della sezione civile, appaiono le più idonee a garantire la funzionalità dell'Ufficio e che le stesse debbano trovare applicazione a partire dal 28 febbraio 2023, in relazione ai procedimenti iscritti a partire da tale data;

#### DISPONE

in relazione ai procedimenti iscritti a partire dal 28 febbraio 2023:

- a) che i procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario *ex art. 473 bis* c.p.c., ivi compresi i procedimenti contenziosi di separazione e divorzio, di scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nonché di modifica delle relative condizioni (art. 473 *bis*. 47) siano attribuiti

al Collegio A mediante l'applicativo di assegnazione automatica ministeriale in uso e siano distribuiti tra i componenti tenendo conto che tutti i giudici del Collegio predetto partecipano per intero alle assegnazioni, ad eccezione del dott. Fabbrizzi in ragione della sua funzione di componente del Consiglio Giudiziario;

- b) che i procedimenti a domanda congiunta di cui all'art. 473 bis.51 siano assegnati al presidente del Tribunale;
- c) che in caso di accoglimento del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. avverso i provvedimenti adottati in via monocratica ai sensi degli artt. 183 ter e 183 quater c.p.c.: 1) la causa verrà riassegnata a un diverso magistrato facente parte dello stesso collegio del magistrato originariamente titolare secondo il criterio dell'anzianità inversa a risalire; 2) nel caso in cui tutti i magistrati del collegio di appartenenza dell'originario assegnatario siano incompatibili, impediti, astenuti o recusati, il magistrato verrà individuato facendosi riferimento all'altro collegio, seguendosi gli stessi criteri dell'anzianità inversa di ruolo, a risalire dal meno anziano; 3) esauriti tutti i sopra esposti criteri, il procedimento verrà riassegnato al presidente di Sezione; 4) al collegio competente a decidere sui reclami avverso i provvedimenti emessi ai sensi delle disposizioni citate non parteciperà il giudice monocratico che ha pronunciato il provvedimento;
- d) che le autorizzazioni di cui agli artt. 374, 320, co. 5, 397 c.c. siano assegnate in via esclusiva, mediante gli ordinari criteri tabellari, ai magistrati che svolgono le funzioni di giudice tutelare dott.ssa Boi e dott.ssa D'Ettore;
- e) che le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei licenziamenti nelle quali è proposta domanda di reintegrazione nel posto di lavoro siano trattate e decise in via prioritaria rispetto alle altre pendenti sul ruolo del giudice, anche quando devono essere risolte questione relative alla qualificazione del rapporto.

Il presente decreto di variazione tabellare è adottato in via d'urgenza nel rispetto della Circolare CSM del 23.7.2020 Prot. 10502/2020 sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2020/2022.

*A cura della Segreteria, il presente provvedimento sarà comunicato:  
al Sig. Presidente della Corte di Appello di Firenze;  
a tutti i Sigg. Magistrati professionali e onorari del Tribunale di Lucca;  
al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lucca;  
al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lucca;  
ai Sigg. Direttori Amministrativi e, per loro tramite, al Personale Amministrativo interessato.*

Il Presidente del Tribunale  
Gerardo Boragine

